

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ATTIVITÀ  
FORMATIVA PRATICA PER I PROFESSIONISTI BIOLOGI ISCRITTI  
ALL'ENPAB**

**TRA**

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (nel seguito, in breve, "ENPAB" o "Ente"), con sede in Roma, in via di Porta Lavernale, 12 – 00153, C.F. n. 97136540586, in persona del proprio Legale Rappresentante, Dott.ssa Tiziana Stallone

**E**

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (nel seguito in breve "ARPA Lazio" o "Agenzia"), con sede in Rieti, Via Garibaldi 114 - 02100, C.F. n. 97172140580 e P. IVA n. 00915900575, in persona del proprio Legale Rappresentante, Dott. Marco Lupo

**PREMESSO CHE**

- l'art. 10 *bis* del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazione nella Legge 9 agosto 2013, n. 99, riconosce agli Enti di previdenza di diritto privato la facoltà di realizzare "*interventi di welfare in favore dei propri iscritti per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni*" ed in particolare "*interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti*", nonché di attuare "*funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale ... al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro*".

- l'attività formativa pratica certificata effettuata presso ARPA Lazio, e quindi, l'addestramento tecnico pratico e lo sviluppo delle capacità professionali nell'ambito delle attività svolte dalla stessa Agenzia, nei contesti operativi, sia pubblici che privati, realizzati sotto la guida dei coordinatori didattici e dei tutor, attestano *ex se* l'abilità professionale concretamente acquisita e come tali rappresentano un titolo utile per la promozione ed *il sostegno dell'attività professionale del professionista Biologo*, nonché un valido strumento per avvantaggiare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro.

- ENPAB, consapevole dell'importanza della funzione istituzionale prioritaria di assistere i professionisti Biologi iscritti all'Ente, oltre che per i riflessi previdenziali positivi connessi ad iniziative a sostegno e promozione della libera professione, ha interesse ad eseguire il ruolo di promotore di interventi di welfare in favore dei propri iscritti, realizzando quei compiti legittimati dalla previsione normativa di cui al richiamato art. 10 *bis* della Legge n. 99/2013;

- ARPA Lazio è professionalmente abilitata ad organizzare corsi teorici e pratici formativi afferenti alle proprie attività, funzionali all'addestramento pratico e allo sviluppo delle capacità professionali nei contesti operativi, sia pubblici che privati.

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

1.1 ARPA Lazio si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i Biologi liberi professionisti selezionati da ENPAB tra i propri iscritti, secondo la Regolamentazione stabilita dallo stesso Ente, per lo svolgimento di un periodo di attività pratica;

1.2 L'attività pratica non costituisce a nessun titolo rapporto di impiego.

1.3 ENPAB assume i coerenti oneri assicurativi per infortunio in capo ai praticanti.

### **Art. 2**

2.1 I praticanti svolgono la propria attività sotto la responsabilità di tutor nominati dalla struttura di accoglienza e non possono essere utilizzati come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva dalla struttura medesima.

2.2 La responsabilità della programmazione e della verifica dell'attività pratica svolta, nonché di ogni altro provvedimento riferito allo svolgimento dei praticanti, è in capo al dirigente responsabile dell'Area sistemi operativi e gestione della conoscenza di ARPA Lazio, sentito il parere dei tutor.

2.3 L'attestato di frequenza spetta al dirigente responsabile dell'Area sistemi operativi e gestione della conoscenza di ARPA Lazio.

### **Art. 3**

3.1 Durante lo svolgimento dell'attività pratica, il praticante è tenuto a:

- attenersi alle disposizioni generali ed organizzative della struttura ospitante dell'Agenzia;
- svolgere le attività previste dal progetto di attività pratica concordato tra ARPA Lazio e ENPAB;
- rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento dell'attività pratica;
- frequentare la struttura ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto dell'attività pratica concordata.

3.2 La struttura ospitante di ARPA Lazio si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto dell'attività pratica concordata;
- dare immediata e motivata comunicazione a ENPAB di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'attività pratica, nel caso in cui si rilevassero, da parte del praticante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative della struttura ospitante;
- garantire al praticante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 4**

4.1 Il praticante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi didattici e delle finalità perseguite, seguendo le indicazioni impartite dal tutor assegnato, in coerenza con le disposizioni relative al settore di attività della struttura ospitante ed i regolamenti generali.

4.2 La pratica professionale ha lo scopo di fare acquisire al praticante le competenze in una delle seguenti materie:

1) **Attività di Laboratorio in:**

- **Acque:**  
l'analisi di diversi parametri dell'acqua come previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano, le acque superficiali, le acque di piscina e le acque reflue.
- **Alimenti e bevande:**  
metodiche di analisi batteriologiche sui campioni di alimenti e bevande prelevati dal personale delle ASL e da altri Enti tra i quali i NAS, la Guardia di Finanza, gli Uffici di Sanità Marittima e Aerea.
- **Legionella:**

metodiche di ricerca della legionella: colturale e molecolare (PCR). Eventuale affiancamento al personale tecnico dell'Agenzia durante l'attività di controllo e accertamento attraverso sopralluoghi, ispezioni e campionamento a sostegno dell'attività preventiva di monitoraggio di strutture ricettive, sia pubbliche che private.

2) **Inquinamento Acustico:**

~~Pratica su inquinamento acustico ambientale finalizzato alla attività "non occasionale" descritta nel D.P.C.M. del 31/03/98 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della Legge quadro sull'inquinamento 26 ottobre 1995, n. 447 e Determina Dirigenziale n. 1367 del 30 maggio 2007 per iscriversi negli elenchi Regionali dei Tecnici Competenti in Acustica.~~

3) **Inquinamento Atmosferico:**

Pratica nelle attività di monitoraggio della qualità dell'aria, centraline di rilevamento fisse, attività di rilievo effettuate con mezzi mobili in zone del territorio potenzialmente critiche. Esercitazioni su modelli di simulazioni di dispersione degli inquinanti, finalizzate ad una valutazione previsionale a breve termine sulla qualità dell'aria. Attività di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti da impianti industriali indirizzate a verificare il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera, fissati in sede di autorizzazione dell'impianto.

4.3 L'attività pratica può completarsi con un lavoro di ricerca e di studio sull'attività svolta e sulle modalità organizzative e di intervento della struttura ospitante.

4.4 Alla fine del periodo di attività pratica, il praticante presenta al tutor assegnato una relazione esplicativa dell'esperienza svolta.

## **Art. 5**

5.1 L'attività pratica si svolge per un periodo di tempo *non inferiore a mesi tre e non superiore a mesi sei* e può interessare fino ad un massimo di n. 4 praticanti per singola attività, affidato ciascuno ad un tutor. Ad ogni tutor potrà essere assegnato un numero massimo di 2 praticanti.

5.2 L'orario settimanale viene definito dal dirigente responsabile della struttura ospitante. L'impegno orario non deve comunque essere inferiore alle 150 ore per singola attività per tre mesi e 300 ore di attività in sei mesi.

5.3 L'attuazione dell'attività pratica non comporta l'assunzione di oneri diretti o riflessi a carico della struttura ospitante in cui l'attività si svolge. Eventuali costi occorsi alla struttura ospitante, funzionali al corretto espletamento dell'attività di formazione pratica dei praticanti, devono sempre e comunque essere preventivamente concordati e saranno sostenuti da ENPAB.

5.4 ENPAB assicura i praticanti affinché, nell'espletamento dell'attività pratica, siano coperti da adeguata assicurazione contro infortuni e rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 6**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata di 2 anni e potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le parti, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo PEC almeno due mesi prima della scadenza della stessa.

ENPAB  
La Presidente  
*Dott.ssa Tiziana Stallone*

ARPA LAZIO  
Il Direttore Generale  
*Dott. Marco Lupo*

Sottoscritto digitalmente

Sottoscritto digitalmente